

## Quando viene collocato a riposo un docente universitario?

### In breve:

- 1) Professori universitari di prima fascia “**pre 382/80**” fra 70 e 75 anni (70+2), per la progressiva riduzione del FR e la discrezionalità degli atenei nel concedere il biennio
- 2) Professori universitari di prima fascia “**post 382/80**” fra 70 e 72 anni (70+2; vedi sopra))
- 3) Professori universitari di prima fascia “**post 230/2005**” o che hanno esercitato l’**opzione**: a 70 anni
- 4) Professori universitari di seconda fascia **ex incaricati stabilizzati**: a 70 anni; per alcuni Atenei 72 (70+2, ma vedi sopra il punto 1)
- 5) Professori universitari di seconda fascia “**post 382/80 e pre 230/2005**” fra 65 e 70 anni, per la progressiva riduzione del FR e la discrezionalità nel concedere il biennio
- 6) Professori universitari di seconda fascia “**post 230/2005**” o che hanno esercitato l’**opzione della legge 230/2005**: a 70 anni
- 7) Ricercatori Universitari e Assistenti Ordinari : fra 65 e 67 anni per la discrezionalità degli atenei nel concedere il biennio aggiuntivo opzionale

## Nel dettaglio:

Fatto salvo l'ovvio diritto di ciascuno di andare in quiescenza anche prima dei limiti massimi, avendo i necessari requisiti generali di età e di anni di contribuzione, risultano **almeno** queste 12 categorie (NB: la cessazione dal servizio per collocamento a riposo di norma opera per tutti dall'inizio dell'AA successivo al compimento dell'età massima di pensionamento):

**1) Professori universitari di prima fascia** di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 382, Art. 110 (già in servizio all'11 marzo 1980 o nominati a seguito di bandi anteriori all'11 marzo 1980)

Insegnamento pieno fino all'anno di età	70
+ eventuale biennio opzionale DLgs 503/1992	2 (*)
anni di fuori ruolo (o di servizio, su opzione)	3 (*)
Età max di pensionamento	75 (*)

<b>Leggi 244/07 e 133/08</b>
------------------------------

**2) Professori universitari di prima fascia** di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 382, Art. 19

Insegnamento pieno fino all'anno di età	70
+ eventuale biennio opzionale DLgs 503/1992	2 (*)
<b>di cui</b> anni di fuori ruolo (o di servizio, su opzione) da 3 a 0 (*)	
Età max di pensionamento	72 (*)

**3) Professori universitari di prima fascia** di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 382, Art. 19 (con presa di servizio prima del 20.11.2005, che **hanno esercitato l'OPZIONE** ai sensi del comma 19 dell'art. 1 della legge 230/2005)

Insegnamento pieno fino all'anno di età	70
<b>compreso</b> biennio opzionale DLgs 503/1992	
Età max di pensionamento	70

**4) Professori universitari di prima fascia** di cui alla Legge 4 novembre 2005, n. 230, Art. 1, Comma 17 (con presa di servizio **dopo** il 20.11.2005, data d'entrata in vigore della legge 230/2005)

Insegnamento pieno fino all'anno di età	70
<b>compreso</b> biennio opzionale DLgs 503/1992	
Età max di pensionamento	70

**5) Professori universitari di seconda fascia** di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 382, Art. 24 (**ex incaricati stabilizzati**)

Insegnamento pieno fino all'anno di età	70 = Età max di pensionamento	70
---	-------------------------------	----

**6) Professori universitari di seconda fascia** di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 382, Art. 24 (**ex incaricati stabilizzati**) in servizio negli Atenei che **non** hanno ritenuto di estendere la sentenza 7015/2000 del Consiglio di Stato

Insegnamento pieno fino all'anno di età	70
+ eventuale biennio opzionale DLgs 503/1992	2 (*)
Età max di pensionamento	72

**7) Professori universitari di seconda fascia** di cui alla Legge 7. Agosto 1990, n. 239, Art.2 (professori che non sono ex stabilizzati, con presa di servizio **prima** del 20.11.2005, che **hanno ottenuto il decreto** ai sensi del D.Lgs. 503/1992 Art. 16, c. 1, 2° e 3° periodo)

Insegnamento pieno fino all'anno di età	65
+ trattenimento in servizio <b>discrezionale</b>	
DLgs 503/1992 Art. 16, co. 1, 2° e 3° periodo	n (**)
Età max di pensionamento	70 (**)

**8) Professori universitari di seconda fascia** di cui alla Legge 7.8.1990, n. 239, Art.2 (professori che non sono ex stabilizzati con presa di servizio **prima** del 20.11.2005)

Insegnamento pieno fino all'anno di età	65
+ eventuale biennio opzionale DLgs 503/1992	2 (*)
+ anni di fuori ruolo	3 (*)
Età max di pensionamento	70 (*)

**Leggi 244/07 e 133/08  
ma molti, NON già in  
FR, possono optare**

**9) Professori universitari di seconda fascia** di cui alla Legge 7.8.1990, n. 239, Art.2 (professori che non sono ex stabilizzati, con presa di servizio prima del 20.11.2005, che **hanno esercitato l'OPZIONE** ai sensi del comma 19 dell'art. 1 della legge 230/2005)

Insegnamento pieno fino all'anno di età	70
<b>compreso</b> biennio opzionale DLgs 503/1992	
Età max di pensionamento	70

**10) Professori universitari di seconda fascia** di cui alla Legge 4 novembre 2005, n. 230, Art. 1, Comma 17 (con presa di servizio **dopo** il 20.11.2005, data d'entrata in vigore della legge 230/2005)

Insegnamento pieno fino all'anno di età	70
<b>compreso</b> biennio opzionale DLgs 503/1992	
Età max di pensionamento	70

**11) Ricercatori Universitari e Assistenti Ordinari**

Insegnamento pieno fino all'anno di età	65
+ eventuale biennio opzionale DLgs 503/1992	2
Età max di pensionamento	67

**12) Ricercatori Universitari e Assistenti Ordinari**

Insegnamento pieno fino all'anno di età	65
+ trattenimento in servizio <b>discrezionale</b>	
DLgs 503/1992 Art. 16, co. 1, 2° e 3° periodo (**)	n
Età max di pensionamento	70 (**)

(\*) Il comma 434 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008) diminuisce progressivamente dal 1° gennaio 2008 il periodo di fuori ruolo fino ad abolirlo nel 2010. L'art 72 della Legge 133/2008 rende discrezionale il biennio opzionale di cui al DLgs 30 dicembre 1992, n. 503.

(\*\*) Quest'ultima possibilità riguarda solo chi a suo tempo ha ricevuto il decreto, non può più venire concessa ad altri dopo l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Nota: per i professori di materie cliniche, applicando il comma 18 dell'Art. 1 della Legge 4 novembre 2005, n. 230, si può arrivare comunque a 72 anni.

### **Le 12 fonti normative in breve.**

1. R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, Art.110. *A 75 anni in quiescenza*
2. Legge 18 marzo 1958, n. 311, Art. 14 e 15. *A 70 anni in fuori ruolo, a 75 in quiescenza*
3. DPR 11 luglio 1980, n. 382: Artt. 19 (Ordinari), 24 (Associati), 34 (Ricercatori) e 110 (Ordinari pre 1980). *Tutti in pensione a 65 anni, più 5 anni di FR per i soli neo PO; PA ex-stabilizzati a 70; i PO pre 1980 a 70+5 di FR*
4. Legge 9 dicembre 1985, n. 705 Art. 6. *Modifica il DRP 382/80 art. 24: toglie il limite temporale dei primi 5 AA per i PA ex stabilizzati*

5. Legge 7 agosto 1990, n. 239: *il FR dei PO diventa, su opzione, servizio; è introdotto il FR per i PA.*
6. DLgs 30 dicembre 1992, n. 503: *biennio ulteriore di servizio a domanda per tutti gli impiegati civili dello stato*
7. Legge 28 dicembre 1995, n. 549: *tutti i periodi in FR sono ridotti a tre anni*
8. Legge 27 luglio 2004, n. 186: *possibilità di chiedere il trattenimento in servizio sino a 70 anni*
9. Legge 4 novembre 2005, n. 230: *età di pensionamento a 70 anni per tutti i nuovi professori e per i professori che optano per il nuovo regime*
10. Legge 4 agosto 2006, n. 248: *elimina la possibilità di richiedere il trattenimento sino a 70 anni previsto dalla 186/2004 (ma lo mantiene per chi lo ha già).*
11. Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008): *riduce progressivamente a zero il FR in tre anni dal 1° gennaio 2008 al 1° novembre 2010.*
12. Legge 6 agosto 2008 n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. *Fra l'altro, rende discrezionale il biennio opzionale di cui al DLgs 30 dicembre 1992, n. 503 (vedi sopra n° 5). Permette di chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni, con la riduzione al 50% della retribuzione (70% se volontario presso una ONLUS).*

### **Le fonti normative per esteso**

R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, Art.110.

“I professori, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo. ...(*omissis*)...”

Legge 18 marzo 1958, n. 311, Art. 14.

“Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498. ...(*omissis*)...”

Legge 18 marzo 1958, n. 311, Art. 15.

“I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di età. ...(*omissis*)...”

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, Art. 19.

“I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'A.A. successivo al compimento del 65° anno di età e a riposo cinque anni dopo.” (*n.d.r.: **poi 3- fra breve a scalare sino a 0**, cfr. legge 549/95, art.1 comma30 e legge finanziaria per il 2008*)

DPR 11 luglio 1980, n. 382, Art. 24.

“I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'A.A. successivo al compimento dei 65° anno di età. ~~Nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della presente legge~~, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'A.A. in cui compiono il 70° anno di età.” (*n.d.r.: modificato dall'art. 6 della Legge 705/85, vedi più sotto*)

DPR 11 luglio 1980, n. 382, Art. 34.

“...(*omissis*)... I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio

dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età, ...(*omissis*)...

DPR 11 luglio 1980, n. 382, Art. 110.

“Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11.3.1980. e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data si applicano le norme già vigenti per il collocamento fuori ruolo e per il collocamento a riposo...(*omissis*)...”

(*n.d.r.*: fuori ruolo a decorrere dall'A.A. successivo al compimento del 70° anno di età e a riposo dopo 5 anni di fuori ruolo, **poi 3- fra breve a scalare sino a 0**, cfr. Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art.1 comma 30 e legge finanziaria per il 2008).

Legge 9 dicembre 1985, n. 705, Art. 6.

“L'art. 24 (del D.P.R. 382/80 *n.d.r.*) è sostituito dal seguente:

“Art. 24. - (*Collocamento a riposo*). - I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.” (*n.d.r.*: in seguito nuovamente modificato, vedi sotto Legge 7.8.1990, n. 239 - Art.2)

Legge 7 agosto 1990, n. 239, Art. 1.

“1. Il collocamento fuori ruolo dei professori ordinari cui all'art.19 del DPR 382/80 è opzionale fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'A.A. successivo al compimento del 70° anno di età. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di età; ha effetto dall'anno accademico successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non può essere revocata. ...(*omissis*)...”

Legge 7 agosto 1990, n. 239, Art.2.

“I professori associati, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti (*cfr. DPR 382/80, ART. 24, n.d.r.*) sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'A.A. successivo al compimento del 65° anno di età, e a riposo 5 anni dopo.” (*n.d.r.*: **poi ridotti a 3**, cfr. legge 549/95, art.1 comma 30 e **poi a scalare sino a 0**, cfr. Legge 24 dicembre 2007 n. 244)

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (*Finanziaria '96, n.d.r.*), Art. 1 comma 30.

“30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, è ridotta a tre anni...(*omissis*)...Sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'età di pensionamento prevista dai regimi vigenti.”

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (*n.d.r.*: Modif. Legge 27 luglio 2004 n 186), Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro.

1) È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

*(il C.d.S. ha precisato che per i professori il momento di esercitare la facoltà di scegliere è quello nel quale l'interessato è in procinto di essere collocato fuori ruolo, n.d.r.).*

~~È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età.~~

~~In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.~~

~~Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti.~~

~~I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico".~~

*(n.d.r.: 4 periodi del comma 1 cassati dall'art. 33 della Legge 4 agosto 2006, n. 248.)*

Legge 4 novembre 2005, n. 230, Art. 1.

"17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primarie, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita."

Legge 4 agosto 2006, n. 248, Art. 33.

"1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi. ...*(omissis)*..."

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (*Finanziaria per il 2008, n.d.r.*), Art. 2.

"434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel

secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.”

Legge 6 agosto 2008, n. 133 (*Conversione in legge del DL n. 112/2008*) Art. 72 Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in

posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomutate da quelle consentite in tale anno.

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.